

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/Cf (2006/2007)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Carlo ANGELICI	- Componente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Dott. Costantino SALVATORE	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Nicola Arcasenza,

nella riunione, tenuta in Roma il 21 dicembre 2006, ha adottato le decisioni, le cui motivazioni, qui di seguito si trascrivono.

1. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. MARCO PACENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 51/C del 21 giugno 2005)

Con ricorso in data 25 luglio 2006 il Sig. Marco Pacenza ha impugnato la delibera della Commissione d'Appello Federale con cui gli veniva inflitta l'inibizione per anni quattro.

La decisione della C.A.F. era intervenuta a seguito del deferimento del Procuratore Federale con il quale si specificava quanto segue.

1 – Tra il Sig. Pacenza, Presidente della Sez. A.I.A. di Rossano, e due dirigenti della società Castrovillari, Sigg.ri Tricarico Fabio e Fiore Gianluca, era intercorso un colloquio telefonico che era stato registrato. La registrazione era stata acquisita agli atti con il relativo supporto e trascritta dall'Ufficio Indagini.

Da tale colloquio risultava che il Pacenza aveva offerto ai dirigenti del Castrovillari la sua collaborazione per consentire una più agevole promozione nella categoria superiore della suddetta società. In particolare, tale aiuto sarebbe dovuto consistere nell'avvicinamento di arbitri e/o di tesserati di squadre avversarie per ottenere arbitraggi favorevoli ed un

limitato impegno da parte degli avversari di turno. Il Pacenza aveva addirittura quantificato sotto il profilo economico tale sua opera, richiedendo per il suo interessamento la somma di complessivi euro 10.000,00, di cui 5.000,00 subito e i rimanenti a risultato conseguito.

I Sigg.ri Tricarico e Fiore, innanzi ai collaboratori dell'Ufficio Indagini, confermavano i contenuti del colloquio.

Nel deferimento della Procura Federale si faceva riferimento anche ad altri episodi i quali peraltro non hanno avuto alcun riscontro istruttorio.

La C.A.F. riteneva i deferiti responsabili per le violazioni loro ascritte e per l'effetto infliggeva al sig. Marco Pacenza la sanzione della inibizione per anni quattro.

I motivi di appello proposti sono due. Con il primo si contesta la competenza della Commissione di Appello Federale ad esaminare la vicenda. In buona sostanza assume il ricorrente che quest'ultima è competente ad esaminare vertenze nelle quali sono coinvolti i Dirigenti Federali e sarebbe da escludere che il Pacenza fosse un Dirigente Federale.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la sanzione inflitta sia "eccessiva ed inusitata"; specifica anzi che "nulla della condotta addebitata al Pacenza giustifica tanta severità e rigidità". Tale assunto viene corroborato riportando le sanzioni che in precedenza la Corte Federale ha inflitto nei confronti di altri soggetti recentemente deferiti.

Conclude, quindi, il Pacenza formulando le seguenti richieste: "*a) dichiarare la nullità ed illegittimità dell'impugnata delibera di primo grado per difetto di competenza della C.A.F. in favore della Commissione Disciplinare, stante l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 31 comma 1 dello Statuto F.I.G.C., non potendo l'Arbitro essere considerato un Dirigente Federale, con conseguente rimessione degli atti alla Procura Federale per un nuovo deferimento; b) ove non fosse possibile prosciogliere il PACENZA da qualunque addebito, quanto meno ridurre congruamente e sensibilmente la sanzione inflitta allo stesso in prima istanza, anche alla luce dei recentissimi autorevoli precedenti citati in narrativa.*"

2 - Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.

Non è contestato che la C.A.F. sia competente a giudicare in primo grado in ordine a deferimenti dei Dirigenti Federali.

Con riguardo al caso di specie, non può dubitarsi che il Pacenza debba ritenersi dirigente federale; egli infatti è Presidente di Sezione A.I.A. e tale funzione è senz'altro assimilabile a quella dei dirigenti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, Statuto F.I.G.C., la C.A.F. era competente a conoscere della vicenda.

3 - Per quanto concerne il merito, gli elementi istruttori acquisiti non lasciano dubbi sull'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi delle violazioni contestate all'appellante.

Il suo comportamento merita, pertanto, di essere sanzionato.

Quanto alla misura della sanzione, anche tenendo conto delle decisioni adottate dalla Corte Federale in altri casi, si ritiene congruo che essa sia stabilita nella inibizione per tre anni.

P.Q.M.

La Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Signor Marco Pacenza, in parziale accoglimento riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al ricorrente ad anni tre e dispone restituirsi la tassa versata.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL' ART. 22, COMMA 1, LETT. b), CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA, PER L'ACCERTAMENTO DELL'INCOMPATIBILITA' A CARICO DEL DOTT. ANTONIO GUASTONI

Con atto dell'11 settembre 2006 il Procuratore Federale investiva la Corte Federale, ai sensi degli artt. 32, comma 7, Statuto F.I.G.C. e 22, comma 1, lett. b) C.G.S., promuovendo il giudizio di incompatibilità nei confronti del dott. Antonio Guastoni per la carica ricoperta di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Professionisti e, nel contempo, di Consigliere della Società Sampdoria Holding S.p.A., controllante della società calcistica U.C. Sampdoria Calcio S.p.A. facente parte di quella Lega.

Nella riunione della Corte del 4 ottobre 2006 il dott. Guastoni richiedeva termini per poter formulare le proprie controdeduzioni, avendo avuto conoscenza degli atti del deferimento del Procuratore Federale solo pochi giorni prima della data della riunione. La Corte concedeva termine fino al 20 ottobre per la produzione di memorie e documenti.

Il dott. Guastoni inviava note a difesa, dirette anche al Procuratore Federale, che la Segreteria della Corte riceveva in data 9 ottobre 2006.

Con ulteriore nota prodotta entro il termine del 20 ottobre, il dott. Guastoni, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti e dopo l'esposizione dei motivi tendenti a dimostrare l'infondatezza dei rilievi mossi nei suoi confronti, comunicava di aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio dei Revisori della Lega Nazionale Professionisti.

Tale situazione determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

La Corte Federale dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

3. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. E ART. 22, COMMA 1, LETT. c) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELL'ASSOCIATO ANTONIO DATTILO PER LA TUTELA DEI DIRITTI SPORTIVI E ASSOCIATIVI.

Con ricorso ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizie Sportiva Antonio Dattilo chiedeva a questa Corte di annullare il provvedimento con il quale il precedente 13 luglio il Commissario Straordinario dell'A.I.A. gli aveva comunicato la mancata conferma nel ruolo degli arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.).

Il ricorrente, premessa l'illustrazione del proprio *curriculum* sportivo e tecnico, lamentava la mancata motivazione del provvedimento impugnato e comunque la sua incongruenza alla luce del punteggio medio conseguito al termine della scorsa stagione sportiva superiore a quello di arbitri promossi alla serie superiore e provenienti dalla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C.

Il ricorrente chiariva di aver adito questa Corte sia perché l'ordinamento non prevede alcuna forma di tutela diversa rispetto al tipo di determinazione contro la quale egli reagiva, sia perché gli effetti del provvedimento impugnato erano tali da compromettere i suoi diritti fondamentali, personali ed associativi.

Il ricorrente lamentava, inoltre il contrasto nel quale verserebbe il provvedimento impugnato rispetto alla normativa statutaria ed al Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri anche sotto il profilo della disparità di trattamento.

Concludeva, chiedendo, in conseguenza dell'annullamento dell'atto, di essere inserito nei ruoli di arbitro effettivo della C.A.N. per la stagione sportiva 2006/2007.

Il ricorrente allegava documenti relativi alle operazioni valutative poste in essere dalla C.A.N. da lui acquisiti a seguito di istanza di accesso proposta ai sensi della legge 241 del 1990.

La parte veniva ascoltata nel corso della seduta destinata alla trattazione del procedimento.

In diritto

Va in primo luogo osservato che il ricorso si rivela ammissibile in quanto è diretto a tutela di una posizione, consistente nel mantenimento dello *status* di arbitro effettivo, che riveste un'indubbia rilevanza soggettiva (per il prestigio della carica e la positività degli effetti che ne riverberano nella sfera professionale e morale del titolare) e oggettiva (per la centralità della figura arbitrale nella vita federale e per la sua attitudine a garantire il regolare svolgimento delle competizioni agonistiche) nell'ordinamento federale.

Di tale posizione né l'ordinamento generale né l'insieme di specifiche disposizioni afferenti al settore arbitrale contemplano alcuna diretta, puntuale protezione: ciò legittima, pertanto, il ricorso allo strumento integrativo e sussidiario costituito dall'art. 32, comma 5 dello Statuto Federale.

Ciò premesso, va posto in rilievo che è esatta la considerazione che sta alla base del ricorso, secondo cui sarebbe contrario ai principi statutari della F.I.G.C. e si porrebbe, altresì, in contrasto con quelli promanati dal C.O.N.I., ai quali la Federazione deve ispirarsi, un provvedimento riferibile ad un organo della Federazione che si sottraesse al principio fondamentale, mutuato dal diritto comune, che impone l'obbligo di (adeguata) motivazione per ogni atto o provvedimento che incida su posizioni soggettive altrui.

Da questo punto di vista si è dal ricorrente fatto corretto ricorso allo strumento della richiesta d'accesso agli atti del procedimento per conoscere il contesto documentale nel quale la vicenda si svolse.

Ora, dall'esame di tali atti, acquisiti al fascicolo del presente procedimento, emerge che il provvedimento conclusivo del procedimento originario, con cui si negò la conferma del ricorrente nel ruolo degli arbitri a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale, fu adottato al termine di una complessa istruttoria condensata in una relazione degli organi tecnici competenti che, alla luce degli elementi raccolti (schede di valutazione ed altre notizie di rilievo) concluse, adottando un giudizio tecnicamente discrezionale, nel senso che l'arbitro in questione aveva nel corso dell'ultima stagione sportiva "palesato una preoccupante involuzione non lasciando intravedere nessuna propensione a possibili miglioramenti", aggiungendo che egli era "limitato nelle doti relazionali" ed aveva "raggiunto il massimo di permanenza nell'O.T."

Ora, per quanto il giudizio in questione (come gli altri analogamente espressi in senso preclusivo alla permanenza in qualità di effettivi di altri arbitri), pur secco nella sua formulazione, ben avrebbe potuto offrire una concreta esemplificazione dei dati empirici dai quali aveva tratto origine, è indubbio che esso indichi specifiche ed insanabili carenze tecniche e caratteriali nell'arbitro, qualificandole di tale intensità da indurre un pronostico di inemendabilità.

A fronte di questo deciso giudizio negativo, che investe la globalità degli aspetti costitutivi della personalità e della affidabilità professionale di un arbitro, rivestono un ruolo senz'altro minore e non dirimente le espressioni numeriche ricavabili dai punteggi medi attribuiti al ricorrente nel corso dell'ultima stagione sportiva, dovendosi conferire al motivato giudizio analitico, prevalenza rispetto al mero dato aritmetico. E ciò senza considerare che quest'ultimo non esaurisce affatto il complesso delle valutazioni che afferiscono alla figura di un arbitro, essendo le espressioni numeriche esclusivamente riferibili alla prestazione tecnica fornita nel corso di una singola gara e non tenendo conto di altri elementi posti a fondamento del giudizio finale della competente commissione che riguarda ogni aspetto della partecipazione dell'arbitro stesso alla vita del settore tecnico in una data stagione e prende in considerazione anche impressioni ed osservazioni sorte dai rapporti diretti.

Va, infine, considerato che il ricorrente risulta, alla stregua del giudizio finale, essere stato nelle precedenti stagioni sportive destinatario di un'apertura di credito in termini di sviluppo professionale, rimasta, secondo i suoi valutatori, delusa, e che non appare irragionevole ritenere che analoga apertura per il futuro sia stata concessa ad altri arbitri, mantenuti nel ruolo degli effettivi, come in passato era avvenuto a favore del ricorrente: da questo punto di vista deve escludersi la ricorrenza del lamentato vizio di disparità di trattamento nell'atto contro cui egli ha reagito.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il provvedimento impugnato, adottato in forza di un indeclinabile potere di esercizio di discrezionalità tecnica, non possa considerarsi né privo di motivazione, né illogico o arbitrario, così sottraendosi alle censure del ricorrente, il cui gravame va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa.

P.Q.M.

La Corte Federale, decidendo sul ricorso come proposto dall'associato A.I.A. Sig. Antonio Dattilo, lo respinge e dispone l'incameramento della tassa versata.

4. RICORSO EX ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. DEGLI ASSOCIATI SIG. LAVAGNINI GIULIANO E SIG. MORETTI MORENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DELL'A.I.A. DI SOSTITUZIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE

In fatto

Con ricorso del 17 ottobre del 2006 Giuliano Lavagnini e Moreno Moretti, arbitri fuori quadro, in forza rispettivamente alle Sezioni A.I.A. di Piombino e di Prato, chiedevano alla Corte Federale che li riammettesse, ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto Federale, nella Commissione Regionale di Disciplina della Toscana sino alla scadenza del quadriennio olimpico 2004-2008, secondo la previsione della Norma Transitoria del Regolamento A.I.A. in vigore dal 1° marzo 2006.

I ricorrenti esposta la articolazione delle tappe della propria carriera, lamentavano che, con comunicazione del precedente 26 settembre, il Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Toscana non li avesse riproposti nelle rispettive cariche di componente e segretario della Commissione Regionale di Disciplina per la corrente stagione sportiva, nonostante la Norma Transitoria del nuovo Regolamento dell'A.I.A. preveda che "gli attuali organi della giustizia domestica restano in carica al termine del quadriennio olimpico 2004-2008".

I ricorrenti, argomentando dalla riconducibilità della Commissione di Disciplina Regionale agli organi di giustizia domestica, affermavano di avere il diritto di rimanere nella Commissione fino al 30 giugno 2008; essi individuavano, inoltre, nella carenza nell'ordinamento federale di altri strumenti di tutela della propria posizione, la condizione

legittimante il proprio ricorso per la lesione di diritti fondamentali proposto davanti questa Corte.

Nel corso della riunione appositamente convocata si procedeva all'audizione delle parti.

In diritto

Il primo compito cui questa Corte deve attendere nel giudicare della fondatezza del ricorso proposto ai sensi dell'art. 32, comma 5, dello Statuto Federale riguarda l'accertamento della ricorrenza delle condizioni di merito previste dalla norma in questione.

Ora, va subito posto in rilievo che il ricorso ha in effetti ad oggetto la tutela di posizioni soggettive fondamentali, in quanto il mantenimento dello *status* di appartenente a vario titolo alla Commissione di Disciplina Regionale degli arbitri va considerato di essenziale rilevanza, sia per il prestigio della carica, che, in special modo, per il ruolo determinante che la stessa gioca nel sistema deontologico e disciplinare del mondo arbitrale, di cui garantisce i beni fondamentali della correttezza ed onorabilità.

L'altro requisito che l'art. 32, comma 5, citato, pone nella materia in esame è che i diritti fondamentali, personali o associativi di cui si chiede a questa Corte la tutela non trovino altri strumenti di garanzia nell'ordinamento federale.

Ora, implicito presupposto della norma è, da un canto, la mancanza di altri organi o autorità cui l'interessato possa alternativamente rivolgersi nel perseguimento della tutela, e, d'altro canto, il carattere definitivo dell'atto contro cui intende insorgere, definitività che sola può esprimere la irreparabilità, con gli ordinari strumenti di garanzia offerti dall'ordinamento federale del pregiudizio lamentato.

In altri termini, la norma crea un collegamento logico ed ontologico tra assenza di altre forme di tutela e definitività dell'atto o provvedimento lesivo: sarebbe, infatti, contraddittorio concepire il tipo di ricorso in parola come interlocutorio ed atto a trasformare il ruolo della Corte Federale da organo di garanzia dell'ordinamento in organo di giustizia sportiva.

Ora, nel caso di specie è da osservare che, se è vero che il comma 2 della Norma Transitoria del Regolamento A.I.A. approvato il 20 gennaio 2006 e che ricevette in pari data il visto di conformità, prevede "che gli attuali organi di giustizia domestica restano in carica sino al termine del quadriennio olimpico 2004-2008" e che, secondo la previsione dell'art. 52 del medesimo Regolamento, le Commissioni Regionali di Disciplina di primo grado appartengono a tale plesso giustiziale, è altrettanto vero che la nomina dei componenti di tali commissioni non viene effettuata dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri, ma, su proposta del Presidente dell'A.I.A., dal Comitato Nazionale (art. 29, comma 3).

È, allora, del tutto evidente che il provvedimento impugnato avesse natura endoprocedimentale, e fosse destinato semplicemente all'esame definitivo da parte degli

organi dotati di potere decisorio finale sulla nomina o sulla conferma dei componenti della Commissione Disciplinare Regionale già in carica.

La Corte rileva, pertanto, che l'atto impugnato non era suscettibile di determinare alcuna diretta lesione delle posizioni soggettive arbitrali, per difetto dell'elemento della definitività e della decisività, così sottraendosi alla struttura del modello legale disegnato dall'art. 32, comma 5.

È da aggiungere per completezza che proprio il carattere interlocutorio dell'atto impugnato, che si risolveva nell'esercizio di un mero potere di proposta nei confronti dell'organo gerarchicamente sovraordinato, ben avrebbe potuto legittimare i ricorrenti a proporre contro lo stesso le proprie censure, rivolgendole proprio al vertice nazionale del settore arbitrale.

Il che, per altro verso testimonia anche della possibilità di far valere all'interno del settore arbitrale la posizione di cui i ricorrenti erano titolari in via ordinaria e tipica.

Sulla base di queste considerazioni il ricorso, va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa.

P.Q.M.

La Corte Federale decidendo sui ricorsi come in epigrafe proposti dai Sig.ri Giuliano Lavagnini e Moreno Moretti, li respinge e dispone l'incameramento delle tasse versate.

5. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIGNOR CARMELO TRIPODI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI SEI INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 10/C del 13-09-2006)

In fatto

Con atto di impugnazione spedito il 6 dicembre 2006, e pervenuto il successivo 11 dicembre, Carmelo Tripodi chiedeva la riforma della decisione del precedente 13 settembre, comunicatagli il successivo 15 novembre, con cui, la Commissione d'Appello Federale lo aveva dichiarato colpevole della violazione dell' art. 1, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per essere rispettivamente venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, ingiustamente e deliberatamente muovendo ad una società sportiva gravi accuse per fatti di violenza e minaccia ascrivibili a suoi sostenitori, rilevati nell'espletamento delle funzioni di osservatore arbitrale, e mai accaduti e per non essersi reiteratamente presentato dinanzi ad organo di giustizia sportiva a seguito di regolare convocazione e gli infliggeva la sanzione dell'inibizione per sei mesi.

Nella impugnazione il ricorrente preliminarmente eccepiva l'irritualità della originaria convocazione da parte dell'Ufficio Indagini nonché la mancata contestazione dei

fatti per i quali tale organo procedeva nei suoi confronti, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Nel merito il ricorrente censurava come illogica l'ipotesi accusatoria formulata nei suoi confronti in assenza di un valido movente a mentire e metteva in luce la irreprensibilità del proprio operato, legittimante la richiesta di annullamento della condanna.

In diritto

Il reclamo è stato proposto tardivamente e va quindi, dichiarato inammissibile con incameramento della tassa.

Ed invero, dagli atti si rileva che la comunicazione della decisione nel suo testo integrale fu effettuata in data 15 novembre 2006 (vedi fotocopia della ricevuta della relativa raccomandata indirizzata all'odierno reclamante presso il suo domicilio).

Il reclamo avrebbe dovuto essere proposto entro i successivi sette giorni.

Esso fu, invece proposto solo il 6 dicembre 2006 e cioè ventuno giorni dopo la comunicazione in esame, come si evince dal timbro di spedizione della raccomandata.

P.Q.M.

La Corte Federale dichiara il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., per tardività.

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma l'8 febbraio 2007

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Luca Pancalli)